



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Ordinanza n° 99 del 30/12/2024

Oggetto: Capodanno a Isola del Liri, 31 dicembre 2024 - 1 gennaio 2025: Divieto di vendita al dettaglio, vendita da asporto e somministrazione di bevande alcoliche, in contenitori di vetro ed in lattina dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2024, fino alla chiusura dei pubblici esercizi in specifici ambiti urbani. Divieto di consumo totale di bevande alcoliche su strade pubbliche, dalla chiusura dei pubblici esercizi alle ore 06.00 del 1 gennaio 2025 in specifici ambiti urbani. Divieto di utilizzo di spray urticanti.

IL SINDACO

Premesso che dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 la Città di Isola del Liri sarà interessata dal tradizionale Concerto di fine anno in Piazza de Boncompagni;

Considerato che:

- sul territorio comunale è prevedibile un notevole afflusso di pubblico, in particolare giovani e che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche potrebbe concorrere a creare tra gli spettatori partecipanti, comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- l'abbandono di bicchieri e bottiglie di vetro frantumati potrebbe costituire un potenziale pericolo per l'incolumità degli astanti, oltre che per il personale impegnato nella pulizia al termine delle manifestazioni;
- quanto sopra comporterebbe peraltro il degrado del decoro urbano;
- pertanto, si ritiene ineludibile l'adozione di un provvedimento che, vieti la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in vetro o in lattine al di fuori dei locali ed alle loro pertinenze nelle zone centrali della città che registrano nel periodo dell'estate isolana un notevole afflusso di persone;
- nelle aree indicate di seguito caratterizzate da un grande afflusso di folla sarà proibito l'utilizzo di spray urticanti per motivi di sicurezza;

Ritenuto di individuare tali aree del territorio cittadino: Centro Storico, via Verdi, Piazza XX Settembre, via Napoli fino all'incrocio con via Po, via Po, via Roma fino al bivio di Pirandello, via Selva, fino all'altezza della intersezione con il Giardino dello Sport, Via Valcatoio, Via San Giuseppe, Largo Bottaro.

Visto l'articolo 54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");

Vista la Circolare della Questura che fornisce le direttive operative circa lo svolgimento degli eventi;

Viste, le norme del settore del commercio:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati";

- la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss. mm. ii. *"Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche"*;

la Legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 *"Disciplina generale in materia di artigianato"*;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nelle seguenti aree del territorio cittadino: Centro Storico, via Verdi, Piazza XX Settembre, via Napoli fino all'incrocio con via Po, via Po, via Roma fino al bivio di Pirandello, via Selva fino all'altezza della intersezione con il Giardino dello Sport, Via Valcatoio, Via San Giuseppe, Largo Bottaro:

1. a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano o di industria, di bevande alcoliche e non alcoliche, è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche e non alcoliche per l'asporto in vetro al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, (occupazione suolo pubbliche con regolare autorizzazione comunale) dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura degli esercizi del giorno 1 gennaio 2025.

2. il divieto, dalla chiusura dei locali alle ore 6 del 1 gennaio 2025, del consumo di bevande alcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico;

3. il divieto del trasporto e dell'utilizzo di spray urticanti al peperoncino dal giorno 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025;

Avverte che l'inottemperanza della presente ordinanza, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. N°267/2000, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutivo e sostituisce tutte le altre ordinanze emesse in materia.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Isola del Liri ed al Comando della Polizia Municipale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Giurisdizionale al T.A.R. Lazio, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio; Straordinario al Presidente della Regione, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO